

# Curatore con pieni poteri anche nelle srl

Esercitabile sia l'azione sociale che l'azione dei creditori sociali

/ Maurizio MEOLI

È la responsabilità di amministratori e sindaci di srl il tema sviscerato dalla sentenza n. [3398](#) del Tribunale di Roma, depositata il 21 febbraio scorso.

Con riguardo all'**azione sociale** di responsabilità – pacificamente esercitabile nei confronti di amministratori e sindaci dalla società *in bonis* ovvero, come sostituti processuali, dai singoli soci – si osserva come l'[art. 146](#) comma 2 lett. a) del RD 267/1942 non possa far dubitare in ordine alla piena legittimazione del **curatore** al relativo esercizio nelle srl fallite.

Né il riferimento all'[art. 2476](#) comma 7 c.c., contenuto alla lett. b), consente di ritenere escluso, ragionando *a contrario*, il potere del curatore di esercitare l'azione di cui sopra.

La precisazione fornita dalla lett. b), infatti, si è resa necessaria in ragione del carattere assolutamente innovativo della responsabilità dei soci di srl che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi.

La previsione di cui all'[art. 2394](#) c.c., riferita espressamente all'azione dei creditori sociali di spa, si applica **analogicamente** anche alle **srl**; l'opposta interpretazione, infatti, sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe probabili profili di incostituzionalità.

Si pensi, tra l'altro, al caso di una srl con collegio sindacale, cui si applica l'[art. 2407](#) comma 3 c.c., che richiama l'[art. 2394](#) c.c. La conseguenza sarebbe che i creditori di una srl con collegio sindacale potrebbero agire contro i **sindaci** per l'omesso controllo che ha concorso a determinare l'insufficienza del patrimonio sociale, ma, paradossalmente, non potrebbero agire, per assenza della previsione generale di cui all'[art. 2394](#) c.c., contro gli amministratori che in ipotesi hanno direttamente provocato detta insufficienza. E, quindi, una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo impone di ritenere applicabile agli **amministratori** di srl l'[art. 2394](#) c.c.

Nel caso di intervenuto fallimento di srl, poi, stante l'ampia portata dell'[art. 146](#) comma 2 lett. a) del RD 267/1942, con il suo generico riferimento alle "azioni di responsabilità", deve ritenersi che il curatore possa continuare a esercitare **qualsiasi azione** prevista nei confronti degli amministratori (e dei sindaci) e, pertanto, anche l'azione dei **creditori sociali** (cfr. Cass. n. [17121/2010](#) e, più di recente, Cass. SS.UU. n. [1641/2017](#)).

Le azioni di responsabilità previste dagli [artt. 2393](#) e [2394](#) c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell'[art. 146](#) del RD 267/1942, la quale – assumendo contenuto **inscindibile** e connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la *ratio* ad essa sottostante, identificabile

nella destinazione dell'azione alla reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne modifica i presupposti.

Di conseguenza, i fatti adottati a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto esercitata dal curatore e, in particolare, la disciplina di riferimento in materia di prova e di prescrizione.

In definitiva, quando il curatore fallimentare agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate, però, quali **azioni di massa**.

In ogni caso, il discorso sulla modifica della legittimazione attiva, quanto all'esercizio anche congiunto delle suddette azioni, non riguarda i presupposti di fatto e di diritto delle stesse, che sono e rimangono diversi in relazione alla loro diversa natura (Cass. n. [24715/2015](#)).

Ritiene, inoltre, il Tribunale di Roma che, in tema di esercizio delle azioni risarcitorie da parte della curatela, sia da condividere la soluzione che esclude l'attrazione nella **competenza** del Tribunale fallimentare ex [art. 24](#) del RD 267/1942. Infatti, come evidenziato, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore, pur cumulando in sé le diverse azioni previste a favore della società e dei creditori sociali, non implica una modifica dei relativi presupposti.

## Esclusa l'attrazione nella competenza del Tribunale fallimentare

Sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è tratta alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare, restando nelle mani della **Sezione specializzata** in materia di impresa.

È precisato, infine, che la clausola statutaria arbitrale non rileva con riguardo all'esercizio dell'azione dei creditori sociali, per l'evidente rilievo che i creditori sono **terzi** rispetto alla società (Cass. n. [19308/2014](#)).

Si tratta di un'azione di natura extracontrattuale per la quale non può avere rilevanza il vincolo pattizio – che esiste fra società e organi sociali in esito all'accettazione dello statuto e della relativa disciplina – concernente la devoluzione ad arbitri della competenza su tutte le controversie aventi ad oggetto, appunto, rapporti sociali.